

**VERBALE CONSILIARE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di marzo alle ore sedici e venti minuti.

- 18 marzo 2025 -

In San Giuliano Terme, via Giosuè Carducci n. 60/B, nel mio studio.

Avanti a me, Professoressa Giulia Donadio, Notaio in San Giuliano Terme, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, è presente:

- **KAISER Miranda Margaret**, nata a Boston, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il giorno 12 giugno 1971, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione di cui in seguito, della cui identità personale io Notaio sono certa, la quale dichiara di ben conoscere, leggere e parlare la lingua italiana.

La comparente, precisato di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "**Italia Hello - ETS**", con sede a Firenze (FI) in Via Pier Capponi n. 69 , codice fiscale dichiarato 94276870485, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ivi tenuto, mi dichiara che è qui riunito, in prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, convocato per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura della seduta e verifica del numero legale;
2. Comunicazioni della Presidenza;
3. Discussione e approvazione della modifica dello statuto sui seguenti punti:
 - Aumento del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione
 - Possibilità di costituire un Advisory Board
4. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli interessati e in conformità dello Statuto, assume la Presidenza la medesima comparente KAISER Miranda Margaret, nella qualità, la quale, dopo aver

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

che:

- il Consiglio è stato convocato nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto e precisamente mediante comunicazione per posta elettronica inviata in data **6 marzo 2025** e ricevuta da tutti gli aventi diritto;
- sono presenti, anche mediante adeguato collegamento audio-video tramite la piattaforma "ZOOM", secondo i criteri previamente individuati dall'ente ed esplicitati nell'avviso di convocazione e in conformità del vigente statuto nonché della vigente normativa in materia, i Consiglieri in carica, mediante accertamento fattone dalla stessa Presidente, nelle persone dei Signori:

Registrato
a PISA
il 2 aprile 2025
n. 3359
serie 1T

= CAPECCHI Michele nato a Pistoia (PT) il giorno 31 marzo 1975;

= MARKS Jessica nata a Coquille, Oregon (Stati Uniti d'America) il giorno 22 aprile 1985;

e l'organo di controllo della Fondazione, nella persona di:

= BETTI Niccolò nato a Firenze il 28 gennaio 1982;

= sé medesima, Presidente, la quale attesta e dichiara, sotto la propria personale responsabilità anche ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto esclusivamente dai suddetti membri;
- che è ella stessa, nella qualità di Presidente della Fondazione, presente in questo luogo e rileva il pieno funzionamento del collegamento suddetto e la possibilità di intervento ed espressione del voto dei soggetti in collegamento audio-video, senza riserva alcuna, per cui è presente, secondo attestazione fattane dal Presidente, l'intero Consiglio

DICHIARA

che il Consiglio, ai sensi dello Statuto, regolarmente convocato e riunitosi nel rispetto dello Statuto nonché delle norme di Legge, è validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, la Presidente, ottenuto il consenso alla trattazione congiunta degli argomenti, stante la loro connessione, espone le ragioni che rendono opportuno procedere all'aumento fino a un massimo di diciassette del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Indica poi la opportunità di inserire in statuto la previsione di un organo facoltativo, c.d. Advisory Board, secondo quanto meglio definito nello Statuto che sottopone all'esame del Consiglio.

Nessun altro chiedendo la parola, la Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Indi ella accerta e dichiara, ed io trascrivo, che il Consiglio, con voto espresso mediante consenso verbale da ogni soggetto presente e dai soggetti collegati in collegamento audio-video, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare espressamente il testo dello Statuto qui allegato sotto la lettera "A" ed i patti in esso contenuti;

2) di sostituire integralmente lo Statuto depositato con il nuovo statuto in questa sede approvato ed allegato;

3) di dare mandato alla Presidente al compimento di ogni atto necessario, eventualmente anche tramite procuratori speciali all'uopo designati, nonché di effettuare i depositi documentali necessari e tutte le eventuali modifiche richieste dalla competente autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la trattazione alle ore

sedici e cinquanta.

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico della Fondazione, ferma l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117 del 2017 e di tutti i benefici fiscali in materia di ETS.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e in parte di mia mano, su un foglio per due pagine intere e la terza fin qui.

Di esso, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alla comparente, la quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo riconoscendolo conforme all'espressami sua volontà ed a quanto accaduto, e, pertanto, lo sottoscrive, in fine e margine, come per legge, con me Notaio alle ore diciassette.

F.to: Miranda Margaret Kaiser - Giulia Donadio notaio (sigillo).

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita la Fondazione del Terzo Settore denominata "ITALIA HELLO - ETS", ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito, *Codice del Terzo settore*).

La Fondazione persegue, a livello nazionale ed internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione «ITALIA HELLO - ETS».

Articolo 2 - Sede

La fondazione ha sede legale nel Comune di Firenze, attualmente in via Pier Capponi 69.

Articolo 3 - Finalità e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

assistenza sociale e socio - sanitaria

formazione

tutela dei diritti civili

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo: amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo;

promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;

ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;

partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;

acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mobili e immobili, nonché condurli in locazione, per le finalità di cui al presente statuto;

stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;

realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;

organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;

partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine



Maria Maggini

di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;

promuovere in generale relazioni di collaborazione tra Enti aventi ad oggetto attività coerenti rispetto agli scopi della Fondazione;

promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali;

concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;

presentare, anche in via telematica, servizi di informazione, formazione ed integrazione di soggetti in condizione di difficoltà, anche provenienti da paesi colpiti da guerra, povertà ed emergenza umanitaria in genere;

svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione ha facoltà, nel perseguimento del proprio scopo statutario, di avvalersi anche dell'attività di soggetti terzi volontari.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio iniziale descritto nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato in virtù di assegnazioni gratuite di beni mobiliari e/o immobili provenienti da enti e/o soggetti pubblici e/o privati.

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione dispone del fondo di gestione, composto da tutto quanto non espressamente imputato al fondo di dotazione, che è invece vincolato al fine di assicurare la garanzia patrimoniale verso i terzi e non è utilizzabile per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla normativa tempo per tempo vigente.

In particolare il patrimonio della Fondazione è costituito da: patrimonio iniziale descritto nell'atto costitutivo;

contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche *non profit*, ad incremento del patrimonio della Fondazione;

fondi raccolti presso persone giuridiche (pubbliche o private), persone fisiche, anche con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e che siano destinati ad

incremento del patrimonio;

beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsivoglia altro titolo e che siano destinati al patrimonio;

somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio della Fondazione stessa.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

Il Segretario Generale

L'Organo di controllo.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 17 (diciassette) amministratori, nominati con decisione dell'Ente Fondatore.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni, possono essere rieletti e sono revocabili con decisione dell'Ente Fondatore in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Qualora uno o più amministratori, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, salvo il suddetto numero degli amministratori, l'Ente Fondatore decide in ordine alla sostituzione, valutando se effettuare detta sostituzione ed eventualmente provvedendo a sostituirli nominando uno o più amministratori.

Articolo 7 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione soltanto di quanto in forza del presente Statuto sia riservato alla decisione dell'Ente Fondatore.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione in adesione ai principi del presente Statuto, ne pianifica l'attività, ne predispone e ne segue i programmi;

redige ed approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;

delibera in merito all'accettazione di ogni assegnazione gratuita tra cui donazione e lasciti testamentari;

amministra il patrimonio della Fondazione;

informa annualmente l'Ente Fondatore sul proprio operato, recependo eventuali indicazioni in merito agli indirizzi di carattere strategico della Fondazione;

delibera in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente e relativo trattamento economico e giuridico in conformità alle norme tempo per tempo vigenti;

delibera le modifiche dello Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi ed ai sensi di



Maria Margherita Karsel

legge;

delibera sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fermi i limiti di legge.

Articolo 8 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente se non già nominati dall'Ente Fondatore.

Il Vicepresidente ha il compito di fare le veci del Presidente in tutti i casi di temporanea indisponibilità ed assenza di quest'ultimo.

La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento (indisponibilità ed assenza) del Presidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale della Fondazione od in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ne facciano domanda motivata almeno 2 (due) consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della riunione, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica spediti al domicilio di ciascun amministratore ovvero - utilizzando l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Fondazione - a mezzo posta elettronica almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché dei luoghi dove possibile partecipare alla stessa in teleconferenza o videoconferenza, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un (1) giorno e l'avviso sarà spedito utilizzando l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Fondazione.

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà anche essere estraneo al Consiglio.

Articolo 9 - Decisioni mediante consultazione scritta

Le Decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il Presidente od almeno 2 (due) consiglieri che intendono consultare gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formulano detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartacea o magnetico) recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni apponendovi la propria sottoscrizione in forma autografa od in forma digitale, proposta da trasmettersi attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica; la trasmissione sarà del pari considerata effettuata ove il testo della proposta sia dai Consiglieri datata e sottoscritta per presa visione.

I Consiglieri ai quali sia trasmessa la proposta, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica) al proponente la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia apposta la propria sottoscrizione in forma autografa od in forma digitale, entro il termine che deve essere indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fin quando la decisione non sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata se nel termine indicato nella proposta sia pervenuta al Presidente l'adesione dei Consiglieri che complessivamente rappresentino la maggioranza prescritta.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i Consiglieri (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica) indicando:

la data in cui la decisione si è formata;

l'identità dei votanti;

l'identificazione dei Consiglieri favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il documento contenente la proposta di decisione ed i documenti recanti l'espressione della volontà dei Consiglieri vanno conservati dal Presidente.

Articolo 10 - Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.



Art. 11- Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
 2. Il Presidente coordina il lavoro degli organi della Fondazione, compie tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.
 3. In caso di morte, assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
 4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.
 - 5 Il presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è eventualmente rieleggibile. Qualora il triennio sia decorso o il presidente cessi nel corso del triennio dalla Carica di consigliere, Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di nuovo presidente tra i membri del Consiglio in carica.
- Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Articolo 12 - Il Segretario generale

Il Consiglio di Amministrazione può, se ritiene necessario per una migliore gestione della Fondazione, nominare tra i suoi membri un Segretario Generale, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli amministratori in carica, il quale ha il compito di curare l'esecuzione e l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ne determina i poteri e l'inquadramento giuridico ed economico.

Per tali compiti egli ha piena delega ivi inclusa la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Segretario Generale, nell'ambito delle linee guida del Consiglio di Amministrazione, ha tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione e sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative della Fondazione.

Il Segretario Generale dura in carica fino a revoca o dimissioni (salvo che un periodo determinato di durata sia stabilito all'atto della sua nomina), può essere rieletto ed è revocabile con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Rappresentanza

La rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- al Vicepresidente nei limiti del presente Statuto;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- al Segretario generale, nei limiti del presente Statuto.

Gli amministratori come sopra titolari del potere di rappresentanza potranno, nei limiti di Legge, conferire parte dei propri poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Art. 14 - Organo di Controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

I membri dell'Organo di controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate ad un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 6, diverso dal titolare o dai titolari dell'Organo di controllo, o ad una società di revisione. Al Revisore contabile o alla società all'uopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

Articolo 15 - Advisory Board

Può essere nominato un Advisory Board, organo facoltativo con funzione consultiva che ha lo scopo di garantire una rappresentanza diretta delle persone con background migratorio. In caso di nomina, esso è composto da un numero variabile di membri con status di rifugiato o esperienza diretta di migrazione, il cui numero è definito con regolamento interno, che ne indica altresì il funzionamento e la durata. L'Advisory Board, ove nominato, fornisce pareri non vincolanti, raccomandazioni e proposte sulle attività e le strategie.

L'Advisory Board opera in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con lo staff contribuendo a promuovere l'inclusione, la partecipazione attiva e una maggiore consapevolezza sulle questioni migratorie.

Articolo 16 - Rimborso spese

Le cariche dei componenti degli organi della Fondazione, ecce-

zion fatta per l'organo di controllo avente le caratteristiche di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese dimostrate sostenute per lo svolgimento dell'ufficio e salva diversa decisione del consiglio di amministrazione, fermi i limiti di cui all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo entro il 31 Dicembre di ogni anno di redigere ed approvare il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di redigere ed approvare il bilancio economico consuntivo.

La redazione del bilancio, dal quale dovrà risultare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, avverrà nel rispetto dei principi previsti dalle norme tempo per tempo vigenti e, in particolare, nel rispetto dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse quali precisate dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ove ne ricorrano i presupposti di legge, la Fondazione è tenuta alla redazione del Bilancio sociale.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, fermo quanto eventualmente previsto dalla legge.

Articolo 18 - Operazioni straordinarie

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della totalità dei suoi componenti.

Articolo 19 - Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti uno o più liquidatori.

Articolo 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Atto valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia

Art. 21 QUALIFICA DI «ONLUS»

In attesa dell'iscrizione all'interno del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Ter-

zo settore, la Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 1997 e resta iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Eventuali disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui al precedente comma di questo articolo. Ai fini di cui al comma primo di questo articolo, in particolare, la Fondazione "Italia Hello": opera nei seguenti settori di cui all'art. 10, c.1 del d.lgs. n. 460 del 1997: assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, tutela dei diritti civili, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, a sostegno di soggetti svantaggiati e meritevoli, ma privi di mezzi e in particolare nell'ambito della accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti non svolge attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; in caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

Miranda Margaret Kaiser

Julia Berger



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.